

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

24° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3037) Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
KOFLER (Aut)	4
MALAN (FI), relatore	3

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 16,17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3037) Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3037.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, *relatore*. Il disegno di legge contiene norme di interpretazione autentica diretta a consentire l'applicazione delle disposizioni attinenti ai rimborsi elettorali, di cui alle leggi 3 giugno 1999, n. 157 (tra l'altro recentemente modificata) e 23 febbraio 1995, n. 43, che regola l'elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario. È noto che tutte le Regioni, e già in passato quelle a statuto speciale, possono darsi la propria legge elettorale. Con la legge costituzionale n. 2 del 2001 il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige risulta essere composto dai membri dei consigli provinciali delle due province autonome e, non dunque, i suoi membri non sono eletti in via diretta: di conseguenza la normativa in questione, sui rimborsi elettorali, va adattata a tale novità perché fa riferimento, invece, alla elezione dei soli Consigli regionali.

Pertanto, il provvedimento oggi al nostro esame riguarda le elezioni regionali del Trentino-Alto Adige, che per il loro particolare ordinamento di fatto sono le elezioni dei consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge prevede che i rimborsi elettorali previsti dalla citata legge n. 157 e dalle leggi seguenti sono da riferirsi per la regione Trentino-Alto Adige al rinnovo dei consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano: si tratta di una precisazione utile per la particolare conformazione di questa Regione, ai fini dell'erogazione di questi rimborsi.

Altra situazione è quella regolata dal comma due. In esso si stabilisce che a seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata

al medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista. Ciò significa – su questo il collega Kofler mi corregga, se sbaglio - che è possibile votare sia il presidente e uno dei partiti che lo sostiene (o forse addirittura anche uno degli altri partiti), sia il solo presidente. Poiché i rimborsi non sono previsti per i candidati alla presidenza – questo principio vale anche per le altre Regioni – ma per i partiti che partecipano alle elezioni, i voti attribuiti al solo candidato Presidente sono attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato (quando questa è una sola) oppure (se il candidato alla presidenza è candidato a più liste) alle liste collegate, in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista. Anche questa è in sostanza una norma di interpretazione autentica, perché si tratta di applicare lo spirito delle leggi che regolano i rimborsi elettorali alla particolare legge elettorale della provincia autonoma di Trento.

Al comma 3, infine, si precisa che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dalle elezioni svoltesi il 26 ottobre 2003. È una disposizione apparentemente retroattiva ma, trattandosi di una interpretazione, è in realtà un modo di applicare la legge già esistente a due casi particolari che potevano dar luogo a qualche difficoltà di interpretazione.

In conclusione, ritengo che quello in esame sia un provvedimento dovuto, rispetto al quale non riesco ad immaginare emendamenti se non estranei alla materia. Raccomando pertanto l'approvazione definitiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

KOFLER (*Aut*). Signor Presidente, come ha già detto il relatore, il disegno di legge in esame risponde alle esigenze venutesi a creare con la legge costituzionale n. 2 del 2001. Infatti prima, così come accade in tutte le altre Regioni, anche in Trentino-Alto Adige il Consiglio regionale veniva eletto in base a suffragio diretto; a loro volta, i componenti del Consiglio regionale di Trento e di Bolzano formavano il consiglio provinciale. Con la modifica costituzionale le elezioni non sono più regionali, ma provinciali: si vota per il consiglio provinciale di Trento e per quello di Bolzano. I due consigli provinciali, insieme, in base al dettato della legge costituzionale, formano poi il Consiglio regionale. In questo sta la novità.

La legge in materia di rimborso per le spese elettorali, ovviamente, fa riferimento alle elezioni regionali. In questo caso ci troviamo di fronte ad elezioni regionali, ma, per così dire, indirette perché vengono eletti i due consigli provinciali che poi, per norma, insieme formano il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Il comma 2 dell'articolo unico, inoltre, concerne l'elezione del presidente della provincia di Trento, che segue modalità diverse da quella di Bolzano. Infatti a Trento c'è la possibilità di votare il presidente della provincia senza indicare la lista collegata (basta scrivere il nominativo). Pertanto, il disegno di legge propone, anche in caso di mancata indicazione

della lista, di ripartire le risorse a tutte le liste collegate al candidato presidente.

Naturalmente tutto l'arco delle forze politiche presenti nella Regione Trentino-Alto Adige, dalla maggioranza all'opposizione, è d'accordo per un approvazione sollecita del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di domani, giovedì 7 ottobre. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3037 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

